



CITTA' DI GRUGLIASCO



*REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI*



SOMMARIO

DISCIPLINA DEL TRIBUTO	6
ART. 1 PRESUPPOSTO	6
NOZIONE DI RIFIUTO.....	7
ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO	7
ART. 3 SOGGETTI PASSIVI	9
OGGETTO DEL TRIBUTO.....	10
ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	10
ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	10
ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	11
LA TARIFFA.....	13
ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	13
ART. 8 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	14
ART. 9 PIANO FINANZIARIO	14
ART. 10 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	15
ART. 11. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	17
ART. 12 DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE	17
ART. 13 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	18
ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	19
ART. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	19
ART. 16 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	20



RIDUZIONI ED ESENZIONI	21
ART. 17 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	21
ART. 18 ULTERIORI ESENZIONI E RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE	22
Esenzioni:	23
Riduzioni:	23
ART. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	26
ART. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE- USCITA TOTALE DAL SERVIZIO PUBBLICO	27
ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE- PERMANENZA NEL SERVIZIO PUBBLICO	30
ART. 22 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	33
ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA	33
ART. 24. TRIBUTO PROVINCIALE	34
VERSAMENTI.....	35
ART. 25. VERSAMENTI E AVVISI BONARI.....	35
DICHIARAZIONI	38
ART. 26. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE-ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	38
ART. 27. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE-attivazione del servizio	39
DICHIARAZIONE Per le UTENZE DOMESTICHE	39
DICHIARAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	39
ART. 28. RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	43
VERIFICHE E CONTROLLI	45
ART. 29 POTERI DEL COMUNE	45
ART. 30. ACCERTAMENTO.....	45



ART. 31. SANZIONI	47
ART. 32. RISCOSSIONE E RATEAZIONI	49
ART. 33. INTERESSI.....	50
RIMBORSI E CONTENZIOSO	51
ART. 34. RIMBORSI.....	51
ART. 35. SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	51
ART. 36. CONTENZIOSO	51
ART. 37 FUNZIONARIO RESPONSABILE	52
ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	52
NORME FINALI	53
ART. 39 NORMA DI RINVIO	53
ART. 40 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	53
ALLEGATO A	54
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.	54



Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/97, n 446, disciplina l'applicazione della componente della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla luce delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia reti e ambiente - ARERA e in particolare la deliberazione n 15/2022/r/RIF-Regolazione Della Qualità Del Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Urbani.



DISCIPLINA DEL TRIBUTO

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa sui rifiuti TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come a titolo puramente esemplificativo tettoie, campeggi, piscine, dancing e cinema all'aperto;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, agricole, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ossia quelli dotati di utenze attive ai servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua). Sono altresì soggetti al tributo i locali ad uso non domestico forniti di allacciamento alle utenze di rete, di impianti e attrezzature, anche se in essi non sia effettivamente svolta l'attività, a seguito rilascio anche in forma tacita di atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività medesima, o da dichiarazione rilasciata dalla pubblica autorità.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o le interruzioni temporanee dello stesso, non imputabili al Comune, non comportano l'esonero o la riduzione dal tributo stesso.

NOZIONE DI RIFIUTO

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs n.116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di

trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

6. Ulteriori norme disciplinanti i rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, consultabile sul sito istituzionale del Comune

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi continuativi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

OGGETTO DEL TRIBUTO

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte (come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi) occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali a titolo esemplificativo:
 - a) per le Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi usati per la riparazione tegole;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 160 centimetri;
 - b) per le Utenze non domestiche
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
2. Non sono assoggettate alla tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
 3. Non sono soggette alla Tari le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
 4. Non sono soggetti alla tassazione gli edifici destinati al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.
 5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della IUC, di cui all'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n.147/2013, della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge

6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, le aree effettivamente dedicate all'attività commerciale e l'area di erogazione nella misura della proiezione al suolo della pensilina

Nel caso di aree di erogazione senza pensiline:

- a) lunghezza minima: quella intercorrente tra la prima e l'ultima colonnina compresi gli spazi vuoti tra più impianti,
- b) larghezza minima di m. 4 per parte libera.
- c) Nel caso di unica colonnina separata, fermo restando la larghezza, si considera una lunghezza di m. 5.

LA TARIFFA

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinando le medesime in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.
3. In ogni caso il tributo è destinato alla copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, individuati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti approvato per ciascun anno fiscale, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
5. Nella determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvati in tempo utili.
6. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 8 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 9 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore o i gestori predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 10 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica come riportate nel DPR N 158 /99 come riportate nell'allegato A al presente regolamento.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi fissi (CF)	$CFd = CF \cdot \frac{QTd}{QT}$	$CFnd = CF \cdot \frac{QTnd}{QT}$
Costi variabili (CV)	$CVd = CV \cdot \frac{QTd}{QT} - Rd$	$CVnd = CV \cdot \frac{QTnd}{QT} + Rd$
Rd: riduzione riconosciuta alle utenze domestiche		

dove:

CFd= Costi fissi utenze domestiche CFnd= Costi fissi utenze non domestiche CVd= Costi variabili utenze domestiche

CVnd= Costi variabili utenze non domestiche

QT=Quantità di rifiuti in kg complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non.

QTd= Quantità di rifiuti in kg complessivamente prodotta da tutte le utenze domestiche

QTnd= Quantità di rifiuti in kg complessivamente prodotta da tutte le utenze non domestiche

5. Viene garantita l'agevolazione per l'utenza domestica (Rd), come importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di

rifiuti raccolti in maniera differenziata. L'importo dell'agevolazione viene stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in occasione della determinazione delle tariffe Tari.

ART. 11. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 12 DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, badanti, ragazze/i alla pari, che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi

dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono effettuate in modo automatico con estrazione dei relativi dati dall'Ufficio anagrafico comunale.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 13 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni

di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o in subordine di eventuali attività secondarie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale. In mancanza di altri parametri, in via residuale, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente dichiarata e comprovata dal soggetto passivo.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno,

computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, preferibilmente entro 30 gg dall'evento, fatta salva la scadenza del 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 16 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 17 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta per la sola quota variabile, alle utenze Domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) unità immobiliari in corso di ristrutturazione totale, che ne renda impossibile l'utilizzo, prive di mobili ed almeno prive di due utenze fra luce, gas, acqua, sono soggette all'abbattimento del 100% della parte variabile, a patto che siano rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori.
 - b) locali vuoti, purché privi di mobili ed almeno privi di due utenze fra luce gas acqua, ecc sono soggette all'abbattimento del 100% della parte variabile, dietro presentazione della documentazione relativa alla cessazione delle utenze luce gas, acqua, ecc.. Dalla data di disdetta dalle utenze decorrerà l'abbattimento della tariffa e fino al 31/12 di ogni anno.
 1. **NB:** La dichiarazione Tari per i casi A e B andrà nuovamente presentata per l'anno successivo qualora permangano le condizioni per il riconoscimento dell'abbattimento della parte variabile. La fine anticipata dei lavori e/o la riattivazione delle utenze in corso d'anno, dovrà essere prontamente comunicata all'ufficio per il ripristino della tariffa rifiuti piena.
 - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 % della parte variabile.
 - d) abitazioni occupate da non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E., che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che l'abitazione, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66 sia della parte fissa che della parte variabile.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25% alla parte variabile con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Le utenze dovranno altresì dimostrare di possedere o aver acquistato idoneo contenitore per lo smaltimento dei rifiuti organici prodotti.
4. La su richiamata istanza dovrà essere presentata al Servizio Ambiente del Comune che costituirà un Albo dei soggetti compostatori, trasmettendo al Servizio Tributi le relative risultanze, per il calcolo della riduzione tariffaria. Il soggetto passivo dovrà altresì comunicare al Servizio Ambiente l'eventuale cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il personale del Servizio Ambiente ha la facoltà di provvedere a verifiche periodiche, anche per il tramite del soggetto gestore dello smaltimento dei rifiuti, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Tale riduzione prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 18 ULTERIORI ESENZIONI E RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto o esentato per le seguenti fattispecie:

ESENZIONI:

A. sono esentati dal pagamento della tariffa, sia fissa che variabile:

- anziani oltre 65 anni che vivano soli, oppure coppie di coniugi o conviventi more uxorio, in cui almeno un membro abbia oltre 65 anni;
- nuclei nei quali almeno un componente abbia una invalidità riconosciuta pari o maggiore al 74% (o 67% se prima del 12/03/92), che viva da solo e/o con conviventi e/o con figli a carico esclusivamente minori di 18 anni o maggiorenni fino a 25 anni inoccupati, i quali non siano percettori di reddito.

purché:

- 1) abbiano un valore ISEE o ISEE corrente uguale o inferiore a Euro 8.000,00.
 - 2) non siano in possesso di patrimoni immobiliari (fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e della cantina pertinenziale accatastata autonomamente dall'alloggio con categoria C2 se possedute a titolo di proprietà il cui valore può eccedere la soglia della relativa franchigia ai fini ISEE)
 - 3) non siano in possesso di patrimoni mobiliari ai fini ISEE sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari, postali superiori a euro 5.000
- B. Nuclei famigliari, anche monoparentali, in carico al CISAP -Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona- per particolari situazioni di disagio socio- economico, e in presenza di un progetto di aiuto.

RIDUZIONI:

- A. beneficiano delle seguenti riduzioni della tariffa i nuclei famigliari (anche monoparentali) con figli minori di anni 18 o maggiorenni fino a 25 anni inoccupati, non percettori di reddito:
- riduzione del 30% della tariffa complessiva (parte fissa e variabile) con un figlio a carico

- riduzione del 40% della tariffa complessiva (parte fissa e variabile) con due figli a carico
- riduzione del 50% della tariffa complessiva (parte fissa e variabile) con tre o più figli a carico

purché:

1. abbiano un valore ISEE o ISEE corrente uguale o inferiore a Euro 10.000,00
 2. non siano in possesso di patrimoni immobiliari (fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale della cantina pertinenziale accatastata autonomamente dall'alloggio con categoria C2 se possedute a titolo di proprietà il cui valore può eccedere la soglia della relativa franchigia ai fini ISEE)
 3. non siano in possesso di patrimoni mobiliari ai fini ISEE sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari, postali superiori a euro 5.000.
- B. beneficino delle seguenti riduzioni della tariffa i nuclei famigliari (anche monoparentali) con figli minori di anni 18 o maggiorenni fino a 25 anni inoccupati, non percettori di reddito:
- riduzione del 15% della tariffa complessiva (parte fissa e variabile) con un figlio a carico.
 - riduzione del 20% della tariffa complessiva (parte fissa e variabile) con due figli a carico.
 - riduzione del 25% della tariffa complessiva (parte fissa e variabile) con tre o più figli a carico.

purché:

1. abbiano un valore ISEE o ISEE corrente compreso tra Euro 10.001,00 ed Euro 13.000,00
2. non siano in possesso di patrimoni immobiliari (fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale della cantina pertinenziale accatastata

autonomamente dall'alloggio con categoria C2 se possedute a titolo di proprietà il cui valore può eccedere la soglia della relativa franchigia ai fini ISEE)

3. non siano in possesso di patrimoni mobiliari ai fini ISEE sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari, postali superiori a euro 5.000.
- C. I nuclei famigliari con figli minori di anni 18 o maggiorenni fino a 25 anni inoccupati, non percettori di reddito, con I.S.E.E o ISEE corrente inferiore ad € 19.350,00, qualora incorrano durante l'anno, in situazione di riduzione di reddito, non rilevate dall'I.S.E.E. dell'anno precedente, dovute a cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità di almeno 6 mesi, beneficiano delle seguenti riduzioni della tariffa:
 - riduzione del 30% della tariffa complessiva (parte fissa e variabile) con un figlio a carico
 - riduzione del 35% della tariffa complessiva (parte fissa e variabile) con due figli a carico
 - riduzione del 40% della tariffa complessiva (parte fissa e variabile) con tre o più figli a carico
- I. Per usufruire dell'agevolazione ogni anno dovrà essere presentata la Richiesta, corredata dalla documentazione DSU-Dichiarazione Sostitutiva Unica e ISEE o ISEE corrente aggiornata e debitamente sottoscritta, tassativamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione Tari del 30 giugno dell'anno successivo. Non saranno riconosciute agevolazioni per ISEE relativi ad annualità pregresse se presentate dopo tale termine.
- II. Per le tipologie di cui al punto D, dovrà essere presentata un'autocertificazione, su un modello predisposto dall'ufficio competente, che attesti la causa della riduzione di reddito e il periodo previsto di cassa integrazione guadagni straordinaria o mobilità, la dichiarazione di non aver percepito alcun incentivo dall'azienda per il periodo di mobilità o di cassa integrazione, il nome dell'azienda e la relativa sede.

1. I controlli sull'esattezza dei dati resi dal contribuente saranno effettuati ai sensi di quanto disposto dal vigente regolamento comunale ISEE.
2. Ogni anno il Consiglio Comunale può, entro i termini per l'approvazione del bilancio, stabilire nuove forme di agevolazioni ed indicare particolari modalità (bando) per l'erogazione delle agevolazioni qualora le risorse a disposizione risultassero insufficienti.
3. La mancata adozione del provvedimento comporta l'automatica proroga delle agevolazioni o esenzioni previste per l'anno precedente.
4. Le riduzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Le unità immobiliari in corso di ristrutturazione totale, che ne renda impossibile l'utilizzo, prive di strumentazioni e/o mobili ed almeno prive di due utenze fra luce gas acqua, ecc. sono soggette all'abbattimento del 100% della parte variabile, a patto che siano rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori.
3. I locali vuoti, purché privi di strumentazioni e/o mobili ed almeno privi di due utenze fra luce gas acqua, sono soggette all'abbattimento del 100% della parte variabile, dietro presentazione della documentazione relativa alla cessazione delle utenze luce, gas, ecc. Dalla data di disdetta dalle utenze decorrerà l'abbattimento della tariffa e fino al 31/12 di ogni anno. La dichiarazione andrà nuovamente presentata per l'anno successivo qualora permangano le condizioni per il riconoscimento dell'abbattimento della parte variabile.

La fine anticipata dei lavori e/o la riattivazione delle utenze in corso d'anno, dovrà essere prontamente comunicata all'ufficio per il ripristino della tariffa rifiuti piena.

4. La tariffa potrà essere ridotta nei casi di svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, in considerazione dei disagi derivanti ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali operanti nella zona ai sensi e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione di agevolazioni per i tributi locali a seguito di Lavori di Pubblica Utilità approvato con deliberazione n 23/2007.
5. La tariffa si applica con abbattimento del 100% della parte variabile alle Associazioni senza scopo di lucro così come risultante dallo statuto dell'associazione medesima.
6. Le riduzioni saranno riconosciute esclusivamente dietro presentazione di regolare dichiarazione.

ART. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE- USCITA TOTALE DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, ma è unicamente dovuta la quota fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. La predetta dichiarazione, da presentarsi esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in

grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali, denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza, codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta) allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

A tale dichiarazione dovranno essere allegati:

- I. copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- II. copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;

- III. copie dei contratti con ditte specializzate o di accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero rifiuti prodotti dalla utenza non domestica;
 - IV. copia MUD;
 - V. tabella riepilogativa dei kg totali smaltiti suddivisi per tipologia di rifiuto
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini sopra indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.
7. Tutta la documentazione attestante l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti è sottoposta a controllo, da parte del Servizio Ambiente e/o del Gestore, per la verifica della conformità alle vigenti normative; il Servizio Ambiente o il Gestore redigerà apposita relazione contenente il dettaglio dei quantitativi dei rifiuti correttamente avviati ad attività di recupero.
8. Dell'esito dei controlli di cui sopra, entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi, l'ufficio tributi- il gestore delle attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti- comunica l'esito della verifica all'utente. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il

Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dal vigente regolamento, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE- PERMANENZA NEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta fino ad un massimo del 30%, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale), qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Per “recupero di materia”, ai sensi del medesimo articolo comma 1 lettera t-bis), si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando, alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al recupero, gli

specifici coefficienti (Kd), presi nella misura massima prevista dal D.P.R. n.158/99, riferibili alla categoria dell'utenza domestica di appartenenza. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.

4. Per accedere alla riduzione di cui al precedente comma dovrà essere presentata apposita dichiarazione, di avvio al recupero dei rifiuti prodotti, al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, a pena l'inammissibilità del diritto all'agevolazione. La predetta dichiarazione, da presentarsi esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali, denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza, codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati:

- I. copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - II. copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - III. copie dei contratti con ditte specializzate di cui il produttore si avvale per lo smaltimento in proprio;
 - IV. copia MUD;
 - V. tabella riepilogativa dei kg totali smaltiti suddivisi per tipologia di rifiuto.
5. Il Comune, o suoi incaricati appositamente delegati, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte
6. Tutta la documentazione attestante l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti è sottoposta a controllo, da parte del Servizio Ambiente e/o del Gestore, per la verifica della conformità alle vigenti normative; il Servizio Ambiente o il Gestore redigerà apposita relazione contenente il dettaglio dei quantitativi dei rifiuti correttamente avviati ad attività di recupero.
7. Dell'esito dei controlli di cui sopra, entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi, l'ufficio tributi- il gestore delle attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti- comunica l'esito della verifica all'utente. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dal vigente regolamento, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 22 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole al contribuente.

ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale disciplinante tale tipologia di occupazione.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Per le occupazioni su suolo pubblico con dehors temporaneo la tari giornaliera è calcolata sulla base dei giorni risultanti da ogni singola concessione Cup rilasciata all'interessato dal competente ufficio comunale.
4. La tariffa applicabile, determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica è aumentata del 50% ed è commisurata ai mq di superficie effettivamente utilizzata, e comunque come risultante dalle singole concessioni appositamente rilasciate, e per ogni giorno di occupazione.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per il versamento del canone dovuto per le occupazioni medesime, fatta salva l'approvazione delle tariffe dei rifiuti per l'anno di competenza. In caso contrario sarà applicata la tariffa dell'anno precedente salvo



conguaglio all'avvenuta approvazione tariffaria. Qualora venisse richiesta una rateizzazione degli importi questa non potrà superare le due rate, da corrispondersi la prima all'inizio della concessione e la seconda da corrispondersi entro e non oltre il termine della concessione stessa.

7. La riscossione della tariffa giornaliera avrà luogo solo per importi superiori a € 2 complessivi.
8. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

ART. 24. TRIBUTO PROVINCIALE

1. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.

VERSAMENTI

ART. 25. VERSAMENTI E AVVISI BONARI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
 - tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, la TARI è riscossa in via prioritaria con modello F24 e/o con bollettino per versamento mediante piattaforma di PagoPA.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in n. 4 rate scadenti il giorno 1 giugno, 1 luglio, 1 settembre ed il 2 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 1 luglio di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Il comune può stabilire differimenti dei termini per i versamenti in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, con adozione di apposito atto adottato dalla Giunta Comunale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non è superiore ad euro 12,00.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi in base alle normative vigenti e sulla base del presente regolamento Tari.
8. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 75% [specificare la percentuale] del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in

base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

9. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

DICHIARAZIONI

ART. 26. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE-ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, mentre in caso di decesso dell'intestatario della Tari andrà comunicata la variazione del nominativo Tari.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
5. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui

sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo

ART. 27. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE-ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La dichiarazione, che assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022, ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione deve contenere:

DICHIARAZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

- I. Nome e cognome dell'intestatario della scheda di famiglia
- II. Codice fiscale
- III. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente
- IV. Numero degli occupanti effettivi se diversi da quelli anagrafici
- V. Residenza, provenienza.
- VI. Ubicazione, superficie, destinazione dei locali;
- VII. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo.
- VIII. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
- IX. Estremi catastali da visura (foglio, particella o numero, subalterno oltre alla categoria catastale) e codice ecografico (numero sulla porta).
- X. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- XI. Sottoscrizione con firma leggibile

DICHIARAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- I. Nome e cognome del legale rappresentante della ditta/società con Codice fiscale e residenza anagrafica
 - II. Denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc.
 - III. Codice fiscale e Partita IVA della Ditta
 - IV. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente
 - V. Residenza, provenienza
 - VI. Iscrizione alla Camera di Commercio e codice ATECO dell'attività
 - VII. Ubicazione, superficie in mq, destinazione dei locali
 - VIII. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo
 - IX. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione
 - X. Estremi catastali da visura (foglio, particella o numero, subalterno oltre alla categoria catastale) e codice ecografico (numero sulla porta)
 - XI. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
 - XII. Sottoscrizione con firma leggibile
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online se già attivato. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta, le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai

fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo. Resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito o informazione.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11

e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006 [utenze non domestiche che producono rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico (...)], decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

15. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

ART. 28. RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI

ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo precedente, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 25.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - I. il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - II. la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - III. il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - IV. il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - V. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - VI. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - VII. le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 29 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 30. ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 10.000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 36. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Il contribuente deve prestare idonea garanzia per il periodo di rateizzazione maggiorato di un anno, nelle forme e con le modalità disciplinate dall'art. 38 bis, D.P.R. 633/1972 e s.m.i.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Periodicamente, possibilmente con cadenza annuale, saranno effettuati Accertamenti incrociati, sulla base delle comunicazioni effettuate dagli uffici Ambiente, Commercio, Lavori Pubblici e Polizia Amministrativa dell'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute.
7. Il comune può avvalersi per l'attività di verifiche e di accertamento/riscossione e coattivo:
 - I. del proprio personale dipendente
 - II. degli accertatori esterni (concessionari) di cui ai commi 179-182, art 1, della L 296/2006, ove nominati
 - III. di soggetti privati o pubblici di provata esperienza, affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni
 - IV. di soggetti esterni che presentino idonei requisiti previsti dalla normativa vigente che agiscono per nome e per conto dell'ente quali i concessionari di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

ART. 31. SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e s.m.i., si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97 in materia di ravvedimento.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento (100%) al duecento (200%) per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta (50%) al cento (100%) per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Corti di giustizia tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di

accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

ART. 32. RISCOSSIONE E RATEAZIONI

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti di norma nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.
2. Il tributo Comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere una maggiore rateazione della bolletta ordinaria della TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus. Tale beneficio spetta anche agli utenti che si trovano in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente Territorialmente Competente.
La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
L'importo a debito da versare verrà suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle indicate nella comunicazione di pagamento ordinaria, il cui ammontare non può comunque essere inferiore ad € 30,00
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 31.

5. Su richiesta del debitore, l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di emissione di avvisi di accertamento fino a ad un massimo di 24 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà secondo il seguente schema:

- fino a € 100 -nessuna rateazione
- da € 100 a € 500- fino ad un massimo di 5 rate
- da € 500,01 a € 1.000,00 -fino ad un massimo di 6 rate
- da € 1.000,01 a €1.500,01 -fino ad un massimo di 7 rate
- da € 1.500,01 a € 2.000,00- fino ad un massimo di 9 rate
- da € 2.000,01 a € 2.500,00- fino ad un massimo di 10 rate
- da € 2.500,01 a € 25.000,00-fino ad un massimo di 12 rate mensili
- oltre € 25.000,01 fino ad un massimo di 24 rate mensili

La rata minima mensile non può essere inferiore a e 50,00

ART. 33. INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

RIMBORSI E CONTENZIOSO

ART. 34. RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori pari a quelli legali, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 35. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 36. CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo

3. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 37 FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

NORME FINALI

ART. 39 NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 40 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club